



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**Direzione generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione
digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca
(di seguito, DGEFID)**

E

**Consiglio nazionale degli ingegneri
(di seguito, Consiglio)**

**“Accordo di collaborazione per la diffusione della cultura
della sicurezza nelle scuole e della prevenzione dei rischi e
per l'organizzazione della Giornata nazionale per la
sicurezza nelle scuole”**



- VISTA** la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107 (di seguito, legge n. 107 del 2015), recante riforma del sistema di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (c.d. "La Buona Scuola") e l'articolo 1, comma 159, con cui è stata istituita la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753 (di seguito, d.m. n. 753 del 2014), che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4 del citato decreto, che individua le funzioni e le competenze attribuite agli uffici dirigenziali non generali della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 novembre 2015, n. 914, con cui è stata fissata per il 22 novembre di ogni anno la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole;
- VISTA** la legge 24 giugno 1923, n.1395 istitutiva dell'Albo professionale degli Ingegneri e degli Architetti;
- VISTO** il regio decreto 23 ottobre 1925 n. 2537, recante il Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'articolo 7, comma 5, a norma del quale "l'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti".

Premesso che:

- il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca favorisce azioni per realizzare e diffondere iniziative e progetti creativi in materia di promozione della sicurezza degli edifici scolastici e di prevenzione e protezione dai rischi connessi alla fruizione degli ambienti di apprendimento;



- il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca svolge un ruolo importante nella programmazione e nell'assegnazione di finanziamenti in materia di edilizia scolastica;
- la DGEFID si adopera al fine di diffondere la cultura della sicurezza degli edifici scolastici, anche attraverso l'organizzazione e la gestione della Giornata nazionale per la sicurezza delle scuole;
- il Consiglio, anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione continua di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, intende promuovere tra i professionisti iscritti all'Albo la massima diffusione della cultura della sicurezza nell'ambito degli edifici scolastici;
- il Consiglio intende avviare con la DGEFID idonee forme di cooperazione istituzionale, favorendo e incoraggiando la partecipazione dei propri iscritti a tutte le iniziative che saranno concordate – e, in particolare, alla Giornata nazionale per la sicurezza delle scuole – nel quadro delle attività oggetto del presente protocollo;
- le Parti intendono avviare una collaborazione attiva per la diffusione dei valori della sicurezza e della prevenzione dei rischi;
- le Parti intendono contribuire all'organizzazione della Giornata nazionale della sicurezza, anche attraverso il coinvolgimento di propri esperti;

Si conviene quanto segue

Art. 1 (Premesse)

1. Le Premesse formano parte integrale e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 (Oggetto)

1. Con il presente Accordo le Parti intendono collaborare per favorire:
 - a) la diffusione della cultura della sicurezza degli edifici scolastici in ambito scolastico, attraverso azioni formative e informative del rischio;
 - b) l'organizzazione della Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole che consenta di sensibilizzare i giovani ai temi della sicurezza e di garantire una corretta informazione;



- c) la diffusione di un messaggio propositivo sul valore della sicurezza nelle scuole.

Art. 3

(Obblighi della DGEFID)

1. La DGEFID si impegna, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, a:
 - a) coinvolgere attivamente tutte le scuole in iniziative congiunte per promuovere e diffondere la cultura della sicurezza nelle scuole;
 - b) mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie al fine di consentire una completa, coordinata e piena organizzazione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole;
 - c) coinvolgere altri attori pubblici e privati nella realizzazione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole;
 - d) mettere a disposizione una pagina *web* del proprio sito istituzionale dedicata alla Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, dove saranno riportati tutti gli eventi delle scuole;
 - e) dare massima diffusione al presente Accordo.

Art. 4

(Obblighi del Consiglio)

1. Il Consiglio si impegna a:
 - a) concordare con la DGEFID eventuali iniziative e attività nelle scuole;
 - b) definire congiuntamente i termini e le modalità di organizzazione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole;
 - c) assicurare alla DGEFID, nella realizzazione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, il supporto da parte dei propri referenti;
 - d) concordare, di volta in volta con la DGEFID, l'opportunità del coinvolgimento di *partner* pubblici e/o privati nell'organizzazione di eventi e iniziative nonché nell'organizzazione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole;
 - e) dare ampia diffusione, attraverso i propri canali di comunicazione, alla Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole così come organizzata in attuazione del presente Accordo.

Art. 5

(Obblighi comuni)



1. La DGEFID e il Consiglio, nell'ottica della più ampia collaborazione, si impegnano ad:
 - a) avviare una collaborazione fattiva per la realizzazione delle iniziative derivanti dal presente Accordo;
 - b) assicurare un'attività di promozione e di diffusione in positivo dei temi della sicurezza nelle scuole.

Art. 6
(Comitato Tecnico)

1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente Accordo, è costituito un Comitato attuativo paritetico composto da due rappresentanti per ciascuna delle parti.
2. La Partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le Parti.

Art. 7
(Attuazione del Protocollo)

1. L'attuazione del presente Protocollo è affidata, per la DGEFID all'Ufficio III – Misure di attuazione degli interventi di edilizia scolastica, per il Consiglio, al Presidente o suo delegato.

Art. 8
(Durata)

1. Il presente Protocollo d'intesa ha la validità di tre anni dalla data di sottoscrizione.

Roma, li 16 novembre 2016.

*Il Direttore generale
della Direzione generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

Simona Montesarchio

Simontesarchio

*Il Presidente del Consiglio nazionale
degli Ingegneri*

Armando Zambrano